

ASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNE DI CORBARA

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

L'associazione denominata "Associazione Pro Loco Comune di Corbara " ha sede in Corbara (Sa) alla piazza A. Diaz n°1 C.F. 01968600658

ART. 2

2.1 L'attribuzione della rappresentanza legale è del presidente che di norma si assume la responsabilità in caso di cause civili, penali o amministrative;

2.2 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune (o della frazione) di e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.

2.3 La Pro Loco è apartitica, e svolge attività di promozione ed utilità sociale.

2.4 L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

2.5 L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2.6 La ProLoco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Campania, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

ART. 3

FINALITA'

3.1 Le finalità che la Pro Loco si propone sono:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Comune, Provincia, e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, gite ed escursioni, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, gestire campi di gioco ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- c. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

- d. collaborare con l'Ente Provinciale per il Turismo e Azienda di Soggiorno di Salerno alla propaganda a diffondere la conoscenza di Corbara ed a favorire l'afflusso dei forestieri.
- e. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- f. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- g. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- h. adempiere le funzioni demandate dall'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- i. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di una biblioteca o spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici).

ART. 4

SOCI

I Soci della Pro Loco si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Benemeriti;
- d. Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'Associazione.

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che si impegnano per tre anni a corrispondere una quota annua non inferiore a €40.00 (quaranta euro).

4.4 Sono Soci Benemeriti le persone che vengono denominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o che versano almeno una quota annua non inferiore a €60.00 (sessanta euro).

4.5 Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.6 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 5.1 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d. a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- e. a frequentare i locali dell'Associazione;
- f. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'Associazione.

5.3 I Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota sociale;
- c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

6.2 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.

6.3 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario ed il Tesoriere;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Presidente onorario (eventuale).

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.



Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.6 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d. per le modifiche del presente Statuto;
- e. per lo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data l'ora e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la metà più uno dei voti espressi.



8.7 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli Associati.

8.8 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a venti unità.

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall'Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessano lo sviluppo turistico del Comune (o frazione del Comune).

9.2 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo. La Delibera di Elezione va inviata alla Regione, Assessorato al Turismo, come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Statuto.

9.3 Il rappresentante del Comune, membro con voto consultivo del Consiglio Direttivo, viene nominato dall'Amministrazione Comunale, a seguito di apposita richiesta della Pro Loco.

9.4 I rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona sono anch'essi nominati dalle Associazioni interessate in un'apposita riunione indetta dalla Pro Loco e svoltasi in presenza di almeno un suo rappresentante.

9.5 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

9.7 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o la presenza del rappresentante del Comune e dei rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico della zona.

Ufficio delle Entrate
Ufficio 19.1

9.9 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

9.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

9.12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10

IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione (o dall'Assemblea Generale dei Soci) con votazione a scrutinio segreto. La Delibera di Elezione va inviata alla Regione, Assessorato al Turismo, all'Ente Provinciale per il Turismo, Ufficio dell'Agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Statuto.

10.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

10.5 In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

10.7 E' assistito dal Segretario.

ART. 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.2 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.3 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11.4 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri effettivi e due supplenti eletti, a votazione segreta, di norma ogni anno, dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

12.3 I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 I Revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

14.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

15.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere di commissariare una Pro Loco:

- a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
- c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
- d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
- e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I..

15.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

ENTRATE E SPESE

16.1 Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

1. quote sociali;
2. contributi di Enti Pubblici o Privati;
3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali.
4. La quota parte del provento dell'imposta di soggiorno se riscossa nel comune, devoluta annualmente dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.2 della legge 4.3. 1958 n.174.

16.2 Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite. Il Consiglio Direttivo può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART. 17

RENDICONTO E BILANCIO DI PREVISIONE

17.1 L'Assemblea dei Soci approva annualmente un Bilancio di Previsione entro il mese di Ottobre dell'anno precedente e un rendiconto consuntivo economico e finanziario entro l'anno successivo a quello di riferimento. Entrambi sono predisposti e redatti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo della Pro Loco.

17.2 Tale Bilancio e Rendiconto devono essere redatti seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. Gli stessi, approvati dall'Assemblea saranno disponibili per la visione presso la sede della Pro Loco.

17.3 Il Rendiconto e il Bilancio verranno inviati all'Ente Provinciale per il Turismo (o altro Organismo Regionale che li andrà a sostituire) per la relativa trasmissione alla Regione Campania, Assessorato al Turismo. Allo stesso Assessorato e con la medesima procedura vanno trasmessi gli atti di nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione come eventuali modifiche Statutarie.

ART. 18

SCIoglimento

18.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici od Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del Comune e/o della località come previsto dal presente Statuto.

18.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

18.4 La devoluzione di tali beni o somme avverrà dopo aver sentito il competente organismo previsto dalla legge.

ART. 19

NORME FINALI

19.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Sordani
Filippo Cioffi
Carlo Sordani

Marcello Mio
Sera Joubert

Mario Caporali
Maurizio G. d. G.

Enrico Talo
Maurizio G. d. G.
Capola Sordani
Maurizio

Enrico Talo
Boris Sordani
Boris Sordani

Enrico Talo
Boris Sordani

Enrico Talo
Boris Sordani

Enrico Talo
Boris Sordani

Enrico Talo
Boris Sordani

Enrico Talo
Boris Sordani

Il Segretario

Carlo Sordani

I REVISORI DEI CONTI

Alfredo Chate
Edoardo Chate
Gennaro Rose

